



Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

A.G. 289

13 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	289
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
Norma di riferimento:	articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 1 della L. 53/2021, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Il successivo articolo 4 della L. 53/2021 individua principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva UE 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, fissando, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
- aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 1: (ex art. 2 del D. Lgs. 259/2003) definisce l'ambito di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, includendo in tale ambito anche i	La relazione tecnica afferma preliminarmente che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste

<p>gruppi chiusi di utenti.</p>	<p>nuove spese, né minori entrate. Infatti, la maggioranza degli articoli del Codice ricalcano esattamente, salvi i riferimenti normativi interni, le norme del D. Lgs. n. 259/2003 ovvero recano modifiche di tipo ordinamentale o procedurale che possono essere fronteggiate con le risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, la RT procederà all'esame articolo per articolo soltanto per quelli di diretta derivazione dalla direttiva europea che non trovano un equivalente a legislazione vigente. Con riferimento al nuovo articolo 1, comma 1, in esame, la RT non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 10: di nuova istituzione, prevede che per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restino ferme le competenze del Ministero degli affari esteri. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto ordinamentale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 16: (ex art. 34 del D. Lgs. 259/2003) prevede che nell'imposizione dei diritti amministrativi, il MISE e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le rispettive competenze, nel determinare l'entità della contribuzione possano altresì disporre eventuali soglie di esenzione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che gli articoli 16 e 42 stabiliscono che i contributi per i diritti amministrativi ed i diritti d'uso delle frequenze devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tenere conto degli obiettivi generali di cui al presente Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche tenendo conto della scarsità di frequenze in alcune bande ed evitando l'accaparramento delle risorse scarse.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 22: di nuova istituzione, prevede che entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorità realizzino, ciascuno per i propri ambiti di competenza, realizzino una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica a banda larga e successivamente provvedano ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni 3 anni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, relativamente alla mappatura prevista, la stessa verrà realizzata attraverso la società <i>in house</i> Infratel Italia S.p.A., soggetto attuatore del progetto per la Banda Ultra Larga, come già previsto a legislazione vigente, mentre l'Autorità vi provvederà con le risorse attualmente disponibili.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articoli 30 e 31 e articolo 2, commi 2 e 3: (ex artt. 97 e 98 del D. Lgs. 259/2003) le disposizioni modificano l'importo di alcune sanzioni, prevedono la depenalizzazione delle ipotesi di reato già previste nel settore dell'audiovisivo e</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non sono state introdotte sostanziali modifiche all'impianto sanzionatorio, che ricalca, salvi i riferimenti normativi, quanto stabilito dal vecchio articolo 98 del D. Lgs. 259/2003. Resta invariata la procedura e la destinazione d'uso dei proventi</p>

<p>introducono alcune nuove fattispecie sanzionatorie.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle norme di depenalizzazione, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito.</p> <p>Le disposizioni previste dall'articolo 30 si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.</p>	<p>derivanti da dette sanzioni acquisiti alla finanza generale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 35: di nuova istituzione, prevede la costituzione da parte del MISE e dell'Autorità di un "forum di valutazione tra pari", al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura. Il forum, previsto dalla pertinente direttiva UE, è formato dai componenti del gruppo "politica dello spettro radio", gruppo consultivo di livello unionale composto dai responsabili degli organismi ai quali spetta la responsabilità politica generale per la politica in materia di spettro radio.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 37: di nuova istituzione, prevede la possibilità di autorizzazione congiunta con le Autorità di uno o più Stati membri.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale e comunque prevede una mera potestà per l'amministrazione.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 42: (ex art. 35 del D. Lgs. 259/2003) aggiorna le disposizioni in materia di diritti per l'utilizzo dello spettro radio e per l'installazione di strutture. In particolare, sono stati previsti specifici criteri per la determinazione dei diritti d'uso dello spettro radio.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce quanto sopra esposto al riguardo dell'articolo 16.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 48: prevede disposizioni procedurali in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica che non incidono su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 54: (ex art. 93 del D. Lgs. 259/2003): ribadisce il divieto di imporre altri oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oltre a quelli previsti dal D. Lgs. 259/2003, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della L. 160/2019 (si tratta del canone patrimoniale unico che, per gli enti</p>	<p>La relazione tecnica afferma che è rimasta inalterata la previsione dell'art. 93 del D. Lgs n. 259/2003, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, che introduce il cosiddetto canone unico.</p> <p>Il canone unico per le occupazioni, sostitutivo di TOSAP e COSAP, è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in mq, alla tipologia, alla finalità, alla zona occupata del</p>

<p>locali, ha sostituito i previgenti canoni di concessione, di pubblicità ecc.).</p>	<p>territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione, prevedendo i casi in cui è possibile una maggiorazione del canone stesso. È tenuto al pagamento non solo il soggetto titolare dell'atto concessorio, ma anche colui che, in forza di rapporti di natura privata con il concessionario, utilizza l'infrastruttura di quest'ultimo.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 63: di nuova istituzione, prevede la possibilità che il Ministero, d'intesa con l'Autorità, possa decidere di rinnovare i diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato prima della scadenza.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articoli 65 e 66: di nuova istituzione, definiscono i criteri per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e introducono misure di cooperazione con le competenti Autorità degli altri Stati membri per coordinare l'uso dello spettro armonizzato.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale. La RT precisa altresì, riguardo all'articolo 66, che la cooperazione con le Autorità degli altri Stati membri rientra tra i compiti istituzionali sia del ministero sia dell'Autorità.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 68: di nuova istituzione, disciplina le modalità di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 69: di nuova istituzione, definisce i requisiti dei punti di accesso senza fili a capacità limitata, prevedendo che il Ministero, in collaborazione con le altre Autorità competenti, con cadenza regolare, effettui attività di monitoraggio in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU e riferisca alla Commissione europea.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale. Il monitoraggio in collaborazione con le altre Autorità rientra tra i compiti istituzionali sia del ministero sia dell'Autorità che possono farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 72: (ex art. 42 del D. Lgs. 259/2003) aggiorna ed estende i poteri e le competenze dell'Autorità, disciplinando gli obblighi che possono essere imposti nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 77: di nuova istituzione, consente all'Autorità di chiedere che l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) svolga un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale. La cooperazione con le autorità degli altri Stati membri ed il BEREC rientra tra i compiti istituzionali dell'Autorità.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 83: di</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non</p>

<p>nuova istituzione, prevede la possibilità, da parte dell'Autorità, di imporre alle imprese l'accesso e l'uso delle opere di ingegneria civile nei casi in cui il rifiuto ostacoli la concorrenza.</p>	<p>ha effetti finanziari, in quanto procedurale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 86: di nuova istituzione, prevede che l'Autorità monitori e garantisca il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale. Il monitoraggio rientra tra i compiti istituzionali dell'Autorità che può farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 87: di nuova istituzione, prevede disposizioni volte ad agevolare la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, anche mediante accordi di "coinvestimento" fra un'impresa detentrica di un significativo potere di mercato e altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti finanziari, in quanto procedurale.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articoli 90-93: di nuova istituzione, riportano: le procedure relative agli impegni assunti dalle imprese detentriche di un significativo potere di mercato (articolo 90), le caratteristiche delle imprese definite con significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso (articolo 91), le procedure di comunicazione da parte delle imprese relative alla migrazione delle infrastrutture preesistenti (articolo 92) e le modalità di imposizione da parte dell'Autorità degli obblighi in capo alle imprese designate come detentriche di significativo potere di mercato (articolo 93).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articoli 98-undecies-98-terdecies: di nuova istituzione, recano disposizioni in materia di diritti degli utenti finali nei riguardi delle imprese fornitrici di servizi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 98-novies decies: di nuova istituzione, disciplina le modalità le offerte ai consumatori dei pacchetti di servizi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articolo 98-vicies bis: riprende quanto già previsto dagli articoli 75-bis e 76 del vigente codice e disciplina le attribuzioni a carico del MISE, del Ministero dell'interno, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza al fine di consentire agli utenti finali di detti servizi di accedere gratuitamente ai servizi di soccorso.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che i costi relativi al Numero di emergenza "112" non derivano dalla norma, che si limita a stabilire procedure che peraltro rientrano tra i compiti istituzionali, non comportando oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, cpv. articoli 98-vicies</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non</p>

<p>ter e 98-vicies quater: di nuova istituzione, disciplinano le disposizioni in materia di sistemi di allarme pubblico e di prescrizioni volte a consentire l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica ai consumatori con disabilità.</p>	<p>hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articolo 2: prevede ulteriori modifiche al D. Lgs. 259/2003. In particolare, vengono introdotti: l'Allegato 3 (Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali); l'Allegato 7 (in sostituzione dell'Allegato 11), relativo al calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione; l'Allegato 12 (in sostituzione dell'Allegato 10), relativo alla determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, come modificati dal provvedimento in esame.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articoli 3-4: prevedono norme in materia di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 3) e di infrastrutturazione digitale degli edifici (articolo 4).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti finanziari, in quanto procedurali.</p>
<p>Articolo 6: dispone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il testo in esame modifica ed integra le disposizioni di cui al D. Lgs. 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ridefinendo al suo interno la collocazione degli articoli e introducendo *ex novo* ulteriori disposizioni, basate sulla direttiva 2018/1972.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Agenzia per la cybersicurezza nazionale), il decreto in esame non sembra aggiungere compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Appare comunque utile acquisire conferma che taluni di questi adempimenti, di seguito indicati, siano sostenibili dai suddetti soggetti pubblici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni:

- articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, includendo in tale ambito anche i gruppi chiusi di utenti;
- articolo 22, in base al quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni realizza e aggiorna una mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica a banda larga;
- articolo 35, che prevede la costituzione da parte del MISE e dell'Autorità di un forum di valutazione tra pari;
- articoli 72 e 93, che aggiornano ed estendono i poteri e le competenze dell'Autorità, disciplinando gli obblighi che possono essere imposti nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.

Con riferimento al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, si rileva che il provvedimento in esame reca modifiche all'impianto già previsto a legislazione vigente.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- articolo 16, in base al quale il MISE e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le rispettive competenze, nel determinare l'imposizione dei diritti amministrativi possano disporre eventuali soglie di esenzione;
- articoli 30 e 31, che modificano l'importo di alcune sanzioni, prevedono la depenalizzazione delle ipotesi di reato nel settore dell'audiovisivo e introducono al contempo alcune nuove fattispecie sanzionatorie;
- articolo 42, che aggiorna le disposizioni in materia di diritti per l'utilizzo dello spettro radio e per l'installazione di strutture;
- l'introduzione dell'Allegato 3 (Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali); dell'Allegato 7 (in sostituzione dell'Allegato 11), relativo al calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e all'istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione; dell'Allegato 12 (in sostituzione dell'Allegato 10), relativo alla determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42.

Al riguardo, appare utile acquisire conferma che le modifiche in esame non comportino apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, a tenore della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si potrebbe valutare l'opportunità di riferire la clausola di neutralità finanziaria anziché al bilancio dello Stato al più ampio aggregato della finanza pubblica. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.